

Attenzione!

Interessi bancari

cambiano periodicità di conteggio ed esigibilità

L'art.17 bis del DL n.18/2016 ha modificato le disposizioni in materia di interessi sulle operazioni poste in essere dagli istituti di credito. Lo scopo principale del DL è quello di **evitare che gli interessi a debito a carico del cliente della banca producano interessi ulteriori**, ciò che, in pratica, avviene ora con l'addebito automatico su conto delle "competenze" periodiche (c.d. anatocismo).

Pertanto, **al più tardi, dagli interessi maturati a decorrere dall'1 ottobre scorso:**

1. il termine MINIMO di conteggio degli interessi debitori e creditori è fissato al 31/12 di ciascun anno (o a chiusura rapporto);
2. gli interessi ATTIVI diventano esigibili immediatamente e pertanto accreditati su c/c al 31/12 di ciascun anno.
3. **gli interessi PASSIVI diventano esigibili l'1 marzo dell'anno successivo alla loro maturazione e addebiti su c/c SOLO PREVIA autorizzazione scritta rilasciata dal cliente alla banca, revocabile in qualsiasi momento.**

Con l'autorizzazione di cui al punto 3 gli interessi passivi addebitati su c/c si "trasformano" in capitale (al pari della disposizione di un qualsiasi pagamento di utenza) e si legittima, di fatto, l'applicazione dell'anatocismo.

In caso di mancato rilascio alla banca dell'autorizzazione di addebito su c/c, il cliente dovrà effettuare il pagamento utilizzando altre risorse / modalità concordate con la banca stessa, la quale potrà anche procedere alla compensazione degli interessi passivi utilizzando le disponibilità presenti su eventuali c/c attivi.

In assenza di pagamento nei termini la banca avvierà la procedura di messa in mora.

Conclusione finale "positiva" di tutto ciò, resta il pagamento degli interessi passivi, non più con cadenza trimestrale, ma in unica soluzione all'1 marzo dell'anno successivo, ma, **ATTENZIONE, A NON "CONSUMARE" NEL FRATTEMPO LE PROVVISI NECESSARIE !**

Si consiglia pertanto di leggere con attenzione le comunicazioni che gli istituti di credito stanno inviando a riguardo, prendere consapevolezza dell'importo comunque dovuto alla banca seppur in tempi più lunghi (le banche dovrebbero inviare comunque i consueti conteggi trimestrali), continuare a contabilizzare le competenze con cadenza trimestrale, anche in assenza di "uscite" dal c/c, utilizzando in contropartita, uno specifico sottoconto, (esempio "competenza banca da liquidare"), da aggregare all'area "Debiti v/banca entro 12 mesi" dello schema di bilancio Ue.

Bergamo, 7 novembre 2016

- L E A D E R S -

Via Paglia n.21/B - 24122 BERGAMO

Tel. 035-3833132 Fax 035-3833240

www.leaders.it